Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 giugno 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 351

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VECCHI Luciano, nato a Reggio nell'Emilia il 4 ottobre 1922, partigiano combattente. — Accerchiato insieme a pochi compagni d'arme da una forte pattuglia nemica, si batteva con indomito coraggio e, benchè ferito ad un braccio, non desisteva dalla lotta fin tanto che, dopo aver inflitto ingenti perdite all'avversario, non sfuggiva alla cattura. — Garfagnana, 28 gennaio 1945.

(3158)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 24 aprile 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **MOLENDI Pietro,** il 21 luglio 1963 in Lucca, frazione San Pietro a Vico, località Bozzaccio.

Con generoso impulso, non esitava a tuffarsi, completamente vestito, nelle acque di un fiume, per soccorrere due fanciulle che, inghiottite da profonde buche esistenti sul fondo, erano in imminente pericolo di vita. Dopo aver sottratto alla morsa delle acque una delle fanciulle, tornava con coraggioso altruismo a lanciarsi in soccorso dell'altra, ma, avvinghiato in una stretta mortale, perdeva con lei la giovane vita.

Alla memoria di **MESSINA Antonio,** il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

Durante una gita scolastica, caduto in mare per il capovolgimento della imbarcazione, anzichè mettersi in salvo si prodigava, con altri volenterosi, in una nobile gara di altruismo e di umana solidarietà, nel soccorso dei compagni inesperti del nuoto. Con cosciente sprezzo del pericolo, tentava ogni mezzo per tenerli a galla, ma, sopraffatto alfine dalla stanchezza, veniva inghiottito dalle acque, sacrificando la giovane vita.

Alla memoria di **ORLANDO Carmelo,** il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

Durante una gita scolastica, caduto in mare per il capovolgimento della imbarcazione, anzichè mettersi in salvo si prodigava, con altri volenterosi, in una nobile gara di altruismo e di umana solidarietà, nel soccorso dei compagni inesperti del nuoto. Con cosciente sprezzo del pericolo, tentava ogni mezzo per tenerli a galla, ma, sopraffatto alfine dalla stanchezza, veniva inghiottito dalle acque, sacrificando la giovane vita.

Alla memoria di **TIRRITO Giovanni,** il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

Durante una gita scolastica, caduto in mare per il capovolgimento della imbarcazione, anzichè mettersi in salvo si prodigava, con altri volenterosi, in una nobile gara di altruismo e di umana solidarietà, nel soccorso dei compagni inesperti del nuoto. Con cosciente sprezzo del pericolo, tentava ogni mezzo per tenerli a galla, ma, sopraffatto alfine dalla stanchezza, veniva inghiottito dalle acque, sacrificando la giovane vita.

Alla memoria di **TURRISI Michelangelo,** il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

Durante una gita scolastica, caduto in mare per il capovolgimento della imbarcazione, anzichè mettersi in salvo si prodigava, con altri volenterosi, in una nobile gara di altruismo e di umana solidarietà, nel soccorso dei compagni inesperti del nuoto. Con cosciente sprezzo del pericolo, tentava ogni mezzo per tenerli a galla, ma, sopraffatto alfine dalla stanchezza, veniva inghiottito dalle acque, sacrificando la giovane vita.

SANTONI Giuseppe, l'8 giugno 1964 in Cattolica (Forlì).

Di sera, durante l'imperversare di un nubifragio con violenta mareggiata, non esitava, con mirabile slancio di altruismo, ad accorrere in soccorso di quattro persone, rimaste bloccate su un pontile. Raggiunto un giovane che, in preda al panico, invocava disperatamente aiuto, tentava di portarlo in salvo; lo sventurato gli veniva strappato da una fortissima ondata ed a nulla valevano i suoi ripetuti, estenuanti sforzi, per riafferrarlo. Pur stremato dalla lotta contro la furia dei marosi, continuava a prodigarsi, a rischio della propria vita, per soccorrere le altre tre persone e riusciva alfine a trarle in zona sicura.

Alla memoria di **RANA Giuseppe**, il 29 giugno 1964 in Zevio, località Boschetto di Pontoncello di Santa Maria.

In uno slancio di nobile altruismo accorreva in soccorso di un amico che, mentre si bagnava in un fiume, era venuto a trovarsi in serie difficoltà; con tutte le forze tentava di trarlo a riva, ma, impedito nei movimenti dal pericolante, che gli si era disperatamente avvinghiato, veniva trascinato sott'acqua perdendo la giovane vita. Il compagno, invece, per il successivo intervento di un altro generoso, veniva salvato.

Alla memoria di **RANZETTA Albino**, il 10 luglio 1964 in Livo, località Dangri (Como).

Senza indugio, benchè poco esperto del nuoto, si spingeva coraggiosamente dalla riva in aiuto di un compagno di lavoro che, tuffatosi in una profonda pozza di un torrente, non riusciva a riemergere; ben presto, però, veniva anch'egli inghiottito dalle infide acque, perdendo, nel nobile e vano tentativo, la giovane vita.

Medaglie di bronzo

GREGORI Mario, il 28 gennaio 1963 in Piazzola sul Brenta (Padova).

Noncurante del pericolo, si tuffava con altri volenterosi, nelle gelide e profonde acque di un canale, per soccorrere un uomo precipitatovi a bordo di un'autovettura, e contribuiva efficacemente a trarlo a riva.

BAIOCCHI Elio, il 21 luglio 1963 in Lucca, frazione San Pietro a Vico, località Bozzaccio.

Con nobile impulso e sprezzo del pericolo, benchè poco esperto del nuoto, si tuffava, completamente vestito, in un fiume, reso infido dalla esistenza di numerose e profonde buche, per prestare soccorso a quattro persone, due delle quali erano state già inghiottite dalle acque. Con l'aiuto di altro generoso, spingeva in luogo sicuro una donna ed una bambina; riusciva, quindi, a portare in superficie e trarre alla riva, ancora in vita, una giovanetta, che, purtroppo, decedeva poco dopo; nulla poteva — nonostante i ripetuti, estenuanti tentativi — in favore di un giovane che, per primo, si era lanciato in soccorso delle pericolanti.

MASSAGLI Edo, il 21 luglio 1963 in Lucca, frazione San Pietro a Vico, località Bozzaccio.

Con nobile impulso e sprezzo del pericolo, benchè poco esperto del nuoto, si tuffava, completamente vestito, in un fiume, reso infido dalla esistenza di numerose e profonde buche, per prestare soccorso a quattro persone, due delle quali erano state già inghiottite dalle acque. Con l'aiuto di altro generoso, spingeva in luogo sicuro una donna ed una bambina; riusciva, quindi, a portare in superficie e trarre alla riva, ancora in vita, una giovanetta, che, purtroppo, decedeva poco dopo; nulla poteva — nonostante i ripetuti, estenuanti tentativi — in favore di un giovane che, per primo, si era lanciato in soccorso delle pericolanti.

Alla memoria di **ORSI Giovanna**, il 21 luglio 1963 in Lucca, frazione San Pietro a Vico, località Bozzaccio.

Mentre si bagnava in un fiume, vista un'amica che le stava vicino scomparire in una profonda buca esistente sul fondo, cercava coraggiosamente di prestarle aiuto; ben presto, però, veniva inghiottita dalle infide acque, perdendo nel suo generoso tentativo la vita. La compagna poteva successivamente essere tratta in salvo.

CONVERTINO Umberto, l'8 marzo 1964 in Roma.

Noncurante del grave pericolo, bloccava, con mossa fulminea, il braccio di un giovane pregiudicato, che, con un coltello a serramanico, stava per colpire alle spalle un carabiniere; dopo violenta colluttazione riusciva, con l'aiuto del militare, a disarmare e immobilizzare l'energumeno.

PALATARI Biagio, il 12 marzo 1964 in Roma.

Vista un'autovettura precipitare in una scarpata e incendiarsi, accorreva prontamente; aperto, dopo notevoli sforzi, lo sportello, riusciva, esponendosi a grave rischio, a sottrarre alle fiamme il conducente privo di sensi ed a porlo in salvo.

SPALLONI Aldo, il 26 marzo 1964 in Nepi (Viterbo).

Senza indugio, incurante del pericolo cui andava incontro, si arrampicava sulla motrice di un autotreno, carica di balle di paglia in preda alle fiamme, e tentava generosamente di arginare l'incendio; perdeva, però, l'equilibrio — a causa di una manovra del conducente per allontanare il pesante mezzo da una vettura in sosta — e cadeva pesantemente sull'asfalto, riportando gravi ferite.

Carabiniere **TRINCHERA Antonino**, il 14 aprile 1964 in Poggibonsi (Siena).

Con generoso altruismo ed elevato senso del dovere, si lanciava, senza esitazione, completamente vestito, in uno stagno profondo e melmoso, per soccorrere una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo a salvarla da sicura morte.

OMBRA Roberto, il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

Notato che a trecento metri dalla riva numerose persone, a causa del capovolgimento della motobarca su cui si trovavano, si dibattevano nell'acqua, prontamente accorreva, con un'imbarcazione, sul luogo del sinistro, e, incurante del rischio, si tuffava più volte, prodigandosi generosamente, insieme ai presenti, nell'opera di soccorso; contribuiva così al salvataggio di alcuni naufraghi e al recupero dei corpi senza vita degli altri.

RAGONA Nicolò, il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

Notato che a trecento metri dalla riva numerose persone, a causa del capovolgimento della motobarca su cui si trovavano, si dibattevano nell'acqua, prontamente accorreva, con un'imbarcazione, sul luogo del sinistro, e, incurante del rischio, si tuffava più volte, prodigandosi generosamente, insieme ai presenti, nell'opera di soccorso; contribuiva così al salvataggio di alcuni naufraghi e al recupero dei corpi senza vita degli altri.

Appuntato della Guardia di finanza **SCARFATO Alfonso**, il 19 maggio 1964 in Valenza (Alessandria).

Con alto senso del dovere e non comune sprezzo del pericolo, si poneva senza indugio all'inseguimento di un malvivente armato, che aveva partecipato ad una rapina. Raggiunto il bandito, lo affrontava decisamente e, strappatagli l'arma di mano, lo immobilizzava, consegnandolo alla giustizia.

BENINI Marziano, l'11 giugno 1964 in Predappio (Forlì).

Appena decenne, non esitava a tuffarsi coraggiosamente nelle profonde acque di un fiume in soccorso di un coetaneo, cadutovi accidentalmente ed in procinto di annegare, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

Finanziere **SIRCANA Giovannino**, l'8 luglio 1964 in Como, frazione Pontechiasso.

Accorso tra i primi in uno stabilimento di vernici in preda ad un violento incendio, si prodigava incessantemente — tra le alte fiamme, il fumo denso e acre e le continue esplosioni — nelle operazioni di soccorso fino a che, sopraffatto dalle venefiche esalazioni, era costretto a desistere; riusciva a trarre in salvo una persona ferita e a recuperare il corpo carbonizzato di un'altra.

PACINI Oreste, il 5 agosto 1964 in Arenzano (Genova).

Con prontezza e decisione, si lanciava coraggiosamente in soccorso di un'anziana donna, che, nell'attraversare i binari nei pressi di un passaggio a livello chiuso, stava per essere travolta da un convoglio in transito; riusciva, con gravissimo rischio personale, a trascinarla in salvo.

Brigadiere delle Guardie di pubblica sicurezza **RECCHIA Pasquale**, il 21 agosto 1964 in Siniscola (Nuoro)

Con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, affrontava coraggiosamente un folle, che, in preda a grave stato di agitazione e armato di un acuminato coltello, si aggirava nell'abitato, minacciando i passanti; dopo violenta colluttazione, riusciva, con l'aiuto di due militari, a disarmarlo e immobilizzarlo.

Alla memoria di **CAPASSO Paolo**, il 14 settembre 1964 in Contursi, frazione Bagni (Salerno).

Con nobile altruismo si tuffava, pur essendo ammalato di cuore, in una piscina per soccorrere un giovane che, colto da improvviso malore, era rimasto sul fondo; dopo vigorosi sforzi riusciva, con l'aiuto del proprio figliolo, a trarlo in salvo; immediatamente dopo, moriva per collasso cardiaco.

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

MONTINI Paolo, il 26 aprile 1962 in Racalmuto (Agrigento).

MOZZO Mariano, il 7 aprile 1964 in Vicenza.

BONOMO Mario, il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

MARTINICO Antonino, il 1° maggio 1964 in Marsala (Trapani).

CAFARELLI Giuseppe, il 9 giugno 1964 in Napoli.

CAFARELLI Strato, il 9 giugno 1964 in Napoli.

Finanziere di mare **PURCARO Antonio,** il 9 giugno 1964 in Napoli.

TRIFILETTI Carmelo, il 21 giugno 1964 in Taormina (Messina).

Guardia di finanza **GALANTE Reginaldo,** il 12 luglio 1964 in Santa Croce Camerina, frazione Punta Secca (Ragusa).

Guardia di pubblica sicurezza **PUCILLO Pietro,** il 26 luglio 1964 in Fasano, frazione Torre Canne (Brindisi).

Guardia di pubblica sicurezza **ZARRO Lino,** il 26 luglio 1964 in Fasano, frazione Torre Canne (Brindisi).

Finanziere di mare **MANCA Antonio,** il 30 luglio 1964 in Brindisi.

SCALABRIN Idilio, il 1° agosto 1964 in Venezia, località Pellestrina.

CAPASSO Pietro, il 14 settembre 1964 in Contursi, frazione Bagni (Salerno).

(3481)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **572.**

Modificazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, riguardante l'iscrizione al triennio di applicazione in Ingegneria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, numero 53, ed integrato con successivo decreto del 28 agosto 1960, n. 1445;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento degli studi del biennio propedeutico di Ingegneria;

Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1960, numero 53, è sostituito dal seguente:

« Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

Autorizzazione al comune di Larino a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia e concessione di un contributo da parte dello Stato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 29 maggio 1963, del comune di Larino;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Campobasso approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 257.910.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari di Larino;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Larino un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Michele Ferri, il comune di Larino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 257.910.000 (duecentocinquantasettemilioninovecentodiecimila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Larino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 18.904.000 annue (pari in cifra tonda al 90% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 257.910.000 da contrarre ai

sensi del precedente art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Larino, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1965
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 55. — GALLUCCI

(3854)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Frabosa Soprana (Cuneo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 luglio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Frabosa Soprana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, nel suo insieme, un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica, offrendo inoltre — con il concentrico del paese formato da fabbricati di modesto volume armonicamente inseriti nel paesaggio montano circostante — un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Frabosa Soprana (Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 marzo 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Frabosa Soprana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 aprile 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo

Seduta del 5 *luglio* 1962

(*Omissis*).

FRABOSA SOPRANA: Proposta di vincolo.

Viene introdotto il rag. Piero Caramello, sindaco di Frabosa Soprana che sottopone all'esame della Commissione una planimetria della zona proposta per l'imposizione del vincolo.

I membri della Commissione discutono il problema con particolare riferimento alle numerose pressioni che il Comune deve sostenere da parte di impresari e privati che intendono realizzare nuove costruzioni di carattere condominiale. Tutti convengono sulla necessità di difendere la località da disordinate iniziative edilizie che porterebbero in breve alla distruzione delle pregevoli caratteristiche naturali del luogo sminuendone il tono e, di conseguenza, l'attrattiva turistica.

Constatato che

il comprensorio di Frabosa Soprana con il concentrico del paese e con il paesaggio montano circostante, compone un quadro panoramico di notevole interesse comprendente un complesso di immobili di caratteristico aspetto avente valore artistico e tradizionale, la Commissione all'unanimità,

Delibera

di sottoporre l'intero territorio del comune di Frabosa Soprana alla tutela della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

(*Omissis*).

Il Presidente

Il Segretario

(3850)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 26 del 25 maggio 1964 dell'Amministrazione provinciale di Taranto concernente la provincializzazione della strada comunale « innesto Talsano-San Domenico-contrada Zuzzero con diramazioni sulla Pulsano-Sanarica e sulla Talsano-Leporano » in contrada Pegna;

Visto il voto n. 355 del 9 marzo 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto, che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di km. 3+800 denominata « innesto Talsano-San Domenico-contrada Zuzzero con diramazioni sulla Pulsano-Sanarica e sulla Talsano-Leporano in contrada Pegna » può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 3+800 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

(3851)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore e di una modifica delle condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore e la seguente modifica delle condizioni generali di polizza, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (in sostituzione del decreto ministeriale 26 maggio 1964);

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (in sostituzione del decreto ministeriale 26 maggio 1964);

Nuovi valori di riduzione e di riscatto per l'assicurazione a vita intera.

Roma, addì 21 maggio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(3806)

DECRETO PREFETTIZIO 20 maggio 1965.

Modifica della composizione del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 2918/15-5/1 Gab. in data 26 novembre 1964, con cui fu ricostituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-67;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del componente dott. Amodio Tota, medico chirurgo, dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un rappresentante del Collegio interprovinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici di infanzia di Napoli;

Vista la lettera n. 1646 dell'11 marzo 1965 del medico provinciale, con cui si designa il dott. Nicola Consales, consigliere di 3ª classe, a segretario del predetto consesso, in sostituzione del dott. Alessandro Santagata;

Vista la designazione del Collegio interprovinciale di Napoli delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici di infanzia;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio numero 2918/15-5/1 Gab. del 26 novembre 1964:

1) Il dott. Ciro Della Valle, oculista, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Amodio Tota, medico chirurgo;

2) La signorina Edda Negri, assistente sanitaria visitatrice, in servizio presso il dispensario antitubercolare di questo capoluogo, è nominata componente del detto consesso, in rappresentanza del Collegio interprovinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici di infanzia;

3) E' chiamato a disimpegnare le funzioni di segretario del Consiglio stesso il dott. Nicola Consales, consigliere di 3ª classe, in sostituzione del dott. Alessandro Santagata.

Campobasso, addì 20 maggio 1965

Il prefetto DI PANGRAZIO

(3807)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglia di benemerenza

Ai sensi dell'art 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso al rev. don Giuseppe Passarelli la medaglia d'oro di benemerenza a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(3827)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Remo Angelini », con sede in Pesaro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 maggio 1965, l'avv. Ottavio Gheri è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa agricola « Remo Angelini », di Pesaro, in sostituzione del dott. Luciano Peloso, dimissionario.

(3796)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Domenico Sciortino, nato a Verteneglio il 3 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 14 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3731)

Il dott. Carmelo Tucci, nato a Palermo il 15 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Milano il 18 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3732)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 740-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 740-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Pallavini Bruno, con sede in Valenza (Alessandria), via Casale n. 2.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3831)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 940-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 940-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bonafede Renzo, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavallotti n. 21.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3832)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 371-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 371-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Caicchiolo Enzo, con sede in Tormeno, frazione del comune di Argugnano (Vicenza), via Costa Colonna n. 24.

(3823)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-VT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 5-VT », a suo tempo assegnato alla ditta Fratelli Bennati, con sede in Viterbo, corso d'Italia n. 118.

(3824)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel titolo del comunicato concernente il decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4525 in data 28 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1965, ove è detto: « Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona », leggasi: « Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona ».

(3845)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1965, registro n. 12, foglio n. 26, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 30 novembre 1963, avanzato dall'Opera nazionale invalidi di guerra di Roma, in ordine all'assunzione dell'invalido di guerra Di Orazio Nello, per essere stato, detto ricorso, prodotto contro un atto di carattere non definitivo.

(3608)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Conca di Agnano, con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10804, in data 18 maggio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Conca di Agnano, con sede in Napoli, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 9 agosto 1963.

(3751)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 3 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,78	624,75	624,79	624,80	624,81	624,78	624,82	624,81	624,80
$ Can.	578,33	577,50	578,10	577,50	577,20	578,45	577,45	578,35	578,45	578,40
Fr. Sv.	144,01	144,17	144,18	144,185	144,13	144,09	144,185	144,05	144,09	144,15
Kr. D.	90,21	90,21	90,20	90,22	90,20	90,22	90,2175	90,22	90,22	90,23
Kr. N.	87,32	87,33	87,34	87,355	87,40	87,33	87,35	87,32	87,33	87,35
Kr. Sv.	121,20	121,35	121,15	121,24	121 —	121,32	121,24	121,25	121,32	121,30
Fol.	173,35	173,32	173,40	173,36	173,35	173,40	173,35	173,37	173,40	173,40
Fr. B.	12,59	12,59	12,59	12,5890	12,585	12,58	12,587	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,53	127,51	127,50	127,515	127,47	127,53	127,51	127,55	127,53	127,52
Lst.	1744,98	1744,75	1744,20	1745,10	1744,25	1745,15	1744,65	1745,10	1745,15	1745 —
Dm. occ.	156,45	156,43	156,48	156,41	156,45	156,54	156,40	156,50	156,54	156,50
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,2025	24,15	24,20	24,20	24,19	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,79	21,88	21,79	21,76	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 3 giugno 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,785
1 Dollaro canadese	577,475
1 Franco svizzero	144,185
1 Corona danese	90,219
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	121,24
1 Fiorino olandese	173,355
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1744,875
1 Marco germanico	156,405
1 Scellino austriaco	24,201
1 Escudo Port.	21,775

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Porto Torres (Sassari) al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Porto Torres (Sassari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Porto Torres (Sassari) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1965

Il Governatore: CARLI

(3959)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Revoca di decreto concernente ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 1349/Gab. del 10 aprile 1965, con cui al sig. Masieri Amerigo nato a Gentschach (Austria) il 29 febbraio 1912 venne ripristinato il cognome nella forma tedesca di Mairhofer;

Accertato che con precedente provvedimento n. 14727/Gab. del 31 dicembre 1952 era stato già concesso al predetto la restituzione del cognome nella forma tedesca di Mairhofer;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca dell'anzidetto decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto n. 1349/Gab. del 10 aprile 1965 è revocato.

Bolzano, 20 maggio 1965

Il vice commissario del Governo: BIANCO

(3857)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato e della prova di idoneità tecnica del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 25 febbraio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per titoli — integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica — a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso nelle premesse specificato avrà luogo in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, sita in piazza Capo di Ferro n. 13, nel giorno 21 giugno 1965, alle ore 8.

Al termine della suddetta prova pratica di scrittura, da parte della Commissione esaminatrice, sarà comunicata, l'ora dello stesso giorno 21 giugno 1965 o di quello seguente in cui ciascun candidato dovrà presentarsi per sostenere la prova di idoneità tecnica.

Roma, addì 28 maggio 1965

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(3954)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento di otto tenenti veterinari in servizio permanente effettivo (Direzione generale personale ufficiali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di otto tenenti del servizio veterinario militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsasi Arma o Servizio che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del 31 dicembre 1965 non vengano a superare il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungere la statura minima di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dal concorrente e redatte in carta legale dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dal successivo articolo 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti;

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta legale, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta legale. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta legale, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, ai fini dell'ammissione al concorso di coloro che già in possesso di abilitazione provvisoria abbiano in corso la pratica per il riconoscimento dell'abilitazione definitiva, il certificato della competente Università attestante tale posizione.

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di novanta giorni di cui all'art. 3, presentare le sole domande, salvo a produrre entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente, alle competenti autorità diplomatiche o consolari che inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando del distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande prodotte nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per i concorrenti dichiarati non idonei in sede di prima visita sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dai Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati con la massima sollecitudine al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito o definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio quale tenente veterinario in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal maggior generale veterinario ispettore del servizio veterinario militare, presidente;

da quattro ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successiva determinazione saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami verteranno sulle materie indicate dal programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà poi curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti. La somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa, in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto ad essere ammessi alle successive.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e saranno quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati, pertanto, che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche, dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), entro, il 15° giorno dalla data di tali prove, i sottonotati documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-ter su carta da bollo, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 in carta da bollo rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti, sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che avranno comprovato il possesso dei requisiti di legge, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare nell'ordine della graduatoria.

L'anzianità assoluta sarà determinata, dal decreto di nomina, in relazione alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'ente di destinazione, saranno dichiarati rinunciatari alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti veterinari frequenteranno presso la Scuola del servizio veterinario di Pinerolo il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello ottenuto nella graduatoria del detto corso applicativo.

I tenenti che non superino il corso stesso saranno trasferiti nel ruolo di complemento del servizio veterinario e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto per un periodo di otto anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1965
Registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 82

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prova scritta* sulle seguenti materie:

malattie infettive ed infestive degli equini e dei cani, zoonosi, igiene (azione dei fattori ambientali; igiene dei ricoveri, dell'alimentazione, del lavoro).

Il tema sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente; verrà svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

b) *Prova orale* sulle seguenti materie:

igiene, polizia veterinaria, vigilanza sanitaria delle carni, leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio professionale.

Il candidato risponderà alle domande che la Commissione riterrà rivolgergli sulle materie indicate.

c) *Prova pratica* di semeiotica e clinica medica.

d) *Prova pratica* di semeiotica e clinica chirurgica.

Le prove pratiche si svolgeranno su equini designati dalla Commissione. In ciascuna delle due prove il candidato, formulata la diagnosi e la prognosi, riferirà su quanto osservato e risponderà alle domande che la Commissione riterrà rivolgergli per ciascun caso esaminato.

(3825)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 24 maggio 1965).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, n. 8 (otto) posti di applicato (coefficente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3897)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dpendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 26 maggio 1965).

Sono disponibili nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno n. 21 (ventuno) posti di dattilografo di 4ª classe (coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali)) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste, dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale, o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

L'assunzione in servizio presso il Ministero dell'interno è subordinata al possesso da parte dei sottufficiali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del requisito particolare, che verrà accertato dal Ministero dell'interno mediante apposita prova di almeno un'ora, della capacità di svolgere le mansioni di dattilografo.

Gli assunti verranno assegnati ad una delle seguenti Prefetture: Belluno, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Forlì, Mantova, Novara, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Rovigo, Savona, Siena, Udine, Varese, Venezia o Vicenza.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualfica di dattilografo di 4ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3898)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso speciale per esami e per titoli a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 23 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1964, registro n. 47, foglio n. 354, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1963, registro n. 64, foglio n. 18;

Veduto il decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1964, registro n. 63, foglio n. 284, con il quale sono state costituite le Sottocommissioni del concorso a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova;

Veduto il decreto ministeriale 6 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1964, registro n. 67, foglio n. 369, relativo alla costituzione di componenti la predetta Commissione;

Veduto il decreto ministeriale 19 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1964, registro n. 79, foglio n. 252, relativo ad una ulteriore sostituzione di componenti la predetta Commissione;

Considerato che la dottoressa Zambaldi Ida, ispettrice centrale per l'istruzione elementare, ha formalmente rinunciato, per motivi di salute, a continuare la sua opera quale componente la Commissione giudicatrice e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione;

Considerata l'opportunità che il dott. Calice Amilcare, ispettore centrale per l'istruzione elementare, già facente parte della prima Sottocommissione, sia chiamato a sostituire la dottoressa Zambaldi nella quarta Sottocommissione;

Ritenuto di dover chiamare a far parte della prima Sottocommissione anzidetta il dott. Montiani Oddino, ispettore centrale per l'istruzione elementare, già facente parte della Sottocommissione stessa e poi dimissionario per motivi di salute, come dal citato decreto ministeriale 19 settembre 1964;

Decreta:

Il dott. Calice Amilcare, ispettore centrale per l'istruzione elementare, è chiamato a far parte della quarta Sottocommissione, in sostituzione della dottoressa Zambaldi Ida, dimissionaria.

Il dott. Montiani Oddino, ispettore centrale per l'istruzione elementare è chiamato a far parte della prima Sottocommissione, in sostituzione del dott. Calice Amilcare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1965
Registro n. 25, foglio n. 377

(3830)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5273 del 1° giugno 1962, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 5147 del 28 giugno 1963, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso, successivamente modificata con decreto n. 8265 del 14 agosto 1964;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Trevisan Irma . . . . punti 63,648
2. Serri Igea . . . . » 62,327
3. Collace Maria . . . . » 61,000
4. Panella Enrica . . . . » 60,630
5. Levrone Domenica . . . . » 59,902
6. Zamuner Rosana . . . . » 59,393
7. Vincenzi Vanna . . . . » 58,442
8. Merighi Franca . . . . » 57,970
9. Orlandi Carmen . . . . » 57,496
10. Perugini Osanna . . . . » 57,395
11. Domenichini Rina . . . . » 56,987
12. Furini Aurelia . . . . » 56,906
13. Tezzon Amabile . . . . » 56,875
14. Rossi Anna Maria . . . . » 56,722
15. Ciccozzi Gemma . . . . » 56,518
16. Rulli Diva . . . . » 56,416
17. Marconi Lea, coniugata con due figli . » 56,211
18. Valacchi Flora . . . . » 56,211
19. Manfio Silvana . . . . » 56,182
20. Fluri Maria . . . . » 56,095
21. Siliberti Anna . . . . » 55,456
22. Bucci Amelia . . . . » 55,355
23. Marzucchi Vera . . . . » 55,328
24. Pulcinelli Pierina . . . . » 55,178
25. Latona Angela Pia . . . . » 55,115
26. Brazioli Ugolina . . . . » 54,857
27. Pietraforte Giulia . . . . » 54,721
28. D'Ignazio Anna . . . . » 54,545
29. Fantacci Nella . . . . » 54,180
30. Ciacci Iris . . . . » 54,027
31. Simonelli Brigida . . . . » 53,915
32. Musolino Giulia . . . . » 53,902
33. Bendandi Laura . . . . » 53,067
34. Tartarini Giuseppina . . . . » 52,930
35. Di Giacomo Luciana . . . . » 52,880
36. Garofalo Adriana . . . . » 52,701
37. Romito Lina . . . . » 52,571
38. Marcelli Lilia . . . . » 52,183
39. Fazzini Vera . . . . » 52,211
40. Ferro Anna . . . . » 52,126
41. Moscioni Mafalda . . . . » 51,970
42. Bruni Franceschina . . . . » 51,942
43. Pittelli Rosa . . . . » 51,822
44. Manunza Abia . . . . » 51,705
45. Corsi Almerinda . . . . » 51,670
46. Ubaldi Elisa Maria . . . . » 51,617
47. Meccoli Annita . . . . » 51,273
48. Laici Franca . . . . » 51,263

49.	Zerbo Silvana	punti 51,000
50.	Valeri Assunta	» 50,746
51.	Calore Maria	» 50,602
52.	Bruni Lina	» 50,536
53.	Cenci Giuseppa	» 50,152
54.	Bonichi Marisa	» 50,017
55.	Segrafredo Lucia	» 50,000
56.	Araino Maria	» 49,980
57.	Olimpieri Giuseppina	» 49,951
58.	Ginestrini Maria	» 49,921
59.	Petrocco Triestina	» 49,192
60.	Nannola Nerina, nata il 30 aprile 1930	» 49,000
61.	Rauco Anna	» 49,000
62.	Grego Vincenza	» 48,906
63.	Archetti Bruna	» 48,625
64.	Piergiovanni Maria	» 48,590
65.	Sorrentino Rita	» 48,456
66.	Tutello Giuseppa	» 48,375
67.	Cantoni Alberta	» 48,367
68.	Bulgarelli Oriele	» 48,302
69.	Carotti Angela	» 48,183
70.	Iachini Malvina, coniugata con due figli	» 48,000
71.	Zavani Elisabetta	» 48,000
72.	Buti Venanzia	» 47,845
73.	Liguori Maria	» 47,586
74.	Bacoccoli Rena	» 47,518
75.	Terramoccia Rossana	» 47,481
76.	Timperi Gigliola	» 47,312
77.	Brandoni Francesca	» 47,126
78.	Paris Elide	» 47,093
79.	Marignetti Renata	» 46,656
80.	Venturino Antonietta	» 46,638
81.	Bartolini Lucia	» 46,408
82.	Bruni Ercole Fortunata	» 46,000
83.	Ciallella Liberata	» 45,961
84.	Di Giampaolo Maria Fausta	» 45,897
85.	Andreis Maurina	» 45,468
86.	Burza Antonietta	» 45,062
87.	Picchioni Mirella, nata il 7 settembre 1933	» 45,000
88.	Paolacci Virginia	» 45,000
89.	Ciallella Alessandra	» 44,951
90.	Butera Giuseppa	» 44,598
91.	Staccioli Erina	» 44,593
92.	Perrotti Rachele	» 44,000
93.	Giannetti Bianchina	» 43,567
94.	Grazia Anna	» 43,187
95.	Spatola Illuminata, coniugata con due figli	» 43,000
96.	De Gasperi Giorgina	» 43,000
97.	Graziosi Agnese	» 42,750
98.	Chiossi Velina	» 42,622
99.	De Matteo Elvira	» 42,450
100.	Zurru Ernestina	» 42,000
101.	Valpiani Giuseppina	» 41,968
102.	Pace Elisabetta	» 40,782
103.	Volpe Vincenzina	» 40,000
104.	Marasca Maria	» 39,567
105.	Costa Emma	» 39,286
106.	Cancellieri Rita	» 39,000
107.	Palermo Fortunata	» 38,973
108.	Corsini Nada	» 38,961
109.	De Paolis Adele	» 38,408
110.	Pilati Odette	» 37,870
111.	Adamo Antonia	» 36,656
112.	Iodice Giuseppa	» 36,000
113.	Di Giacomo Gina	» 35,656
114.	Zambito Vincenza	» 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma, al 30 novembre 1961;

Tenuto presente l'ordine di preferenza della sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Trevisan Irma: condotta ostetrica di Albano Laziale, capoluogo;

2) Serri Igea: condotta ostetrica di Bracciano, 2° capoluogo;

3) Collace Maria: condotta ostetrica di Castel Gandolfo;

4) Panella Enrica: condotta ostetrica di Tivoli, 3ª condotta, frazione Bagni;

5) Levrone Domenica: condotta ostetrica di Monteporzio Catone;

6) Zamuner Rosana: condotta ostetrica di Marino, 4ª condotta, frazione Frattocchie;

7) Vincenzi Vanna condotta ostetrica di Allumiere;

8) Merighi Franca: condotta ostetrica di Colleferro, 2ª condotta borgata Scalo Colledoro;

9) Orlandi Carmen: condotta ostetrica di Trevignano;

10) Perugini Osanna condotta ostetrica di Bellegra;

11) Domenichini Rita: condotta ostetrica di Gerano;

12) Furini Aurelia condotta ostetrica di Vallepietra;

13) Tezzon Amabile: condotta ostetrica di Riano;

14) Rossi Anna Maria: condotta ostetrica di San Vito Romano;

15) Ciccozzi Gemma: condotta ostetrica di Jenne;

16) Rulli Diva condotta ostetrica di Rocca Santo Stefano;

17) Marconi Lea. condotta ostetrica di Marano Equo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(3912)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1965, n. 1.

Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 20 *aprile* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I conferimenti della Regione ai fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1952, n. 36, sono aumentati rispettivamente di lire 900 milioni e di lire 200 milioni.

I conferimenti medesimi saranno effettivamente disposti in coordinamento con le partecipazioni dello Stato, secondo la emananda legge di aumento di detti fondi di dotazione.

Art. 2.

Alla spesa di lire 1.100 milioni di cui al precedente articolo si provvede:

per lire 650 milioni mediante trasformazione di una quota di pari importo dell'apertura di credito autorizzata a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio ed a lungo tremine nella Regione, con l'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11;

per lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1964;

per lire 150 milioni a carico dell'esercizio 1965;

per lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1966.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio 1964 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(3842)

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 1965, n. 3.

Garanzia della Provincia sui mutui che la S.p.A. « Autostrada del Brennero » assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Brennero-Modena.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 4 *maggio* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'Autostrada « Brennero - Modena », l'Amministrazione provinciale è autorizzata — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 — a garantire con fideiussione il pagamento dei mutui e delle obbligazioni, che la Società per Azioni « Autostrada del Brennero » andrà a contrarre, rispettivamente ad emettere, sia all'interno che all'estero, sino alla concorrenza di Lire 108 miliardi e 900.000.000 per il capitale, oltre agli interessi ed agli altri accessori.

Art. 2.

La prestazione della garanzia della Provincia di cui all'art. 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il tasso annuo di interesse dei mutui e delle obbligazioni non ecceda l'8%;

b) che la durata dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni non sia superiore ad anni 30;

c) che la fideiussione venga prestata solidalmente con Provincie e con Comuni partecipanti alla S.p.A. « Autostrada del Brennero », che, a sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, garantiranno il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalla S.p.A. « Autostrada del Brennero »;

d) che i rapporti tra fideiussori di cui alla precedente lettera *c*), vengano regolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1954 Codice civile, da apposite convenzioni per la ripartizione, nella proporzione delle azioni colle quali gli enti fideiussori partecipano alla Società, rapportate all'intero ammontare del capitale sociale.

Art. 3.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1 della presente legge, sarà istituito apposito articolo nello stato di previsione della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, addì 1° aprile 1965

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: *il Commissario del Governo della Regione*: BIANCHI

(3843)

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 2 ottobre 1964, n. 18.

Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1964, n. 5, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *dell'*11 *maggio* 1965)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge provinciale 14 agosto 1964 n. 5;

Visto l'art. 47 della legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1995 del 25 settembre 1964 con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di attuazione della legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli:

Art. 1.

La qualifica di lavoratore agricolo compete a colui che può dimostrare che l'occupazione in un rapporto di dipendenza nel settore agricolo in ciascuno dei tre anni precedenti a quello in cui è presentata la domanda è prevalente nei confronti di eventuali altre occupazioni.

L'Assessorato provinciale all'edilizia popolare provvederà ad accertare la qualifica di lavoratore agricolo dipendente attraverso l'iscrizione degli interessati negli elenchi anagrafici tenuti dal « Servizio per i contributi agricoli unificati » o con altri mezzi legali.

Art. 2.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa che intendono provvedere direttamente alla costruzione, al risanamento, al riattamento o all'ampiamento della propria abitazione o che intendono chiedere l'assegnazione di una abitazione a riscatto in locazione, devono presentare, entro i termini stabiliti nei bandi pubblicati per ciascun Comune, domanda alla Giunta provinciale, su carta semplice, corredata dai seguenti documenti:

a) questionario da predisporre a cura dell'Assessorato all'edilizia popolare, contenente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'articolo seguente, da compilarsi in ogni sua parte;

b) documentazione della disponibilità dell'area o della superficie sulla quale sorgerà la costruzione, anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare, registrati, o prova della proprietà della vecchia abitazione (nel solo caso di costruzione diretta);

c) una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera.

Art. 3.

La concessione delle agevolazioni previste dalla legge avverrà secondo l'ordine di una graduatoria formata sulla base del punteggio complessivo, attribuito a ciascun richiedente secondo i seguenti criteri:

1) *giornate di lavoro*:

a) ai lavoratori che durante tre anni precedenti a quello in cui fu presentata la domanda hanno prestato complessivamente:

900 giornate di lavoro . . . punti 20
da 603 a 899 giornate di lavoro . . . . » 15
da 453 a 602 giornate di lavoro . . . . » 10
meno di 453 giornate di lavoro . . » 5

b) per ciascun anno, esclusi i tre anni precedenti alla presentazione della domanda, un punto per anno con almeno 151 giornate di lavoro, fino al massimo di 20 punti.

2) *consistenza numerica della famiglia*:

a) per ogni familiare lavoratore agricolo dipendente convivente . punti 5
b) per ogni altro familiare convivente a carico » 2

3) *anzianità di residenza nella Provincia*:

per ogni triennio maturato . . . . punti 1
per le successive frazioni . . . . . 1/3 di punto per ogni anno

4) *condizione economica della famiglia*:

Per le famiglie le quali hanno un reddito complessivo annuo al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e Lire 80.000 per ogni altro componente a carico:

fino a Lire 500.000 . . punti 10
oltre L. 500.000 fino a L. 700.000 . . » 8
oltre L. 700.000 » 5

Il reddito della famiglia del richiedente viene stabilito con riferimento ai tributi statali e comunali e con ogni altro mezzo utile.

5) *espropriazione dell'abitazione già posseduta per motivi di pubblica utilità*: . . . punti 5

6) *condizioni deficienti di abitabilità*:

a) abitazioni non idonee grotta, baracca, cantina o seminterrato, soffitta od altro alloggio gravemente insalubri o pericolanti) e come tali dichiarate inabitabili dal sindaco ai sensi dell'art. 222 del testo unico delle leggi sanitarie . . . . . . punti 5

b) abitazioni superaffollate:
alloggio occupato da più di due persone per stanza . . punti 3

c) in aggiunta per ogni anno nel quale il richiedente occupava un'abitazione non idonea, oppure una abitazione superaffollata, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio, nè a quella di residenza (massimo 5 punti) . . . punti 1

7) *trasferimento da altro Comune della Provincia*:

a) quando il nucleo familiare risiede in località di Comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capo famiglia, che non sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea . punti 5

b) quando il nucleo familiare risieda in località di Comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capo famiglia, che sia raggiungibile con mezzi ordinari di trasporto e che disti:

Km. 40 e più . . . . . . punti 4
da Km. 25 a Km. 39 . . . . » 3
da Km. 15 a Km. 24 . . . . » 2

8) *costruzione di nuova famiglia*:

per famiglia neo-costituita nel luogo di lavoro del capo famiglia da meno di tre anni dalla data della domanda . . . . punti 5

9) *la qualità di mutilato, invalido del lavoro o di guerra, di figlio, vedova o genitore di morto in guerra*: . . . . punti 5

Art. 4.

Nel fissare il limite massimo di costo delle costruzioni il Comitato di attuazione non dovrà superare i costi a vano approvati ai sensi dell'articolo 75 del testo unico sull'edilizia popolare per costruzioni analoghe o similari dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia.

Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio, gli accessori sono calcolati come due vani utili. Il costo delle eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non può in ogni caso superare il 25% del costo dell'alloggio. Per quanto concerne l'ampiezza degli alloggi, escluse le pertinenze, nonchè i requisiti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del testo unico sull'edilizia popolare.

Art. 5.

I richiedenti, le cui domande sono state accolte dal Comitato di attuazione, devono presentare entro tre mesi dalla comunicazione, il progetto esecutivo completo di computi metrici, di relazione tecnica e preventivo con elenco prezzi.

La gara di appalto deve aver luogo con l'intervento di un funzionario dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Il capitolato speciale di appalto tipo deliberato dal Comitato di attuazione sulla base delle direttive della Giunta provinciale, fissa le condizioni, le norme e le prescrizioni tecnico-amministrative per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori.

Art. 6.

La somministrazione delle somme ai richiedenti e agli enti costruttori di nuove costruzioni o di lavori di ampliamento avviene a misura che procede la costruzione dei nuovi fabbricati.

I pagamenti al netto dei decimi cauzionali avvengono su autorizzazione dell'Assessore per l'edilizia popolare in base allo stato di avanzamento dei lavori, accertato da un tecnico dell'Assessorato al massimo in tre rate.

Il pagamento dei decimi cauzionali per le nuove costruzioni o lavori di ampliamento viene effettuato ad avvenuta approvazione del collaudo da parte dell'Assessorato. Il pagamento dell'importo del costo dei lavori di risanamento o riattamento, avverrà in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione del collaudo da parte dell'Assessorato all'edilizia popolare.

Art. 7.

Prima della somministrazione delle somme di cui all'articolo precedente il richiedente deve firmare un contratto di mutuo ipotecario per un importo pari al 50% della somma che verrà erogata in suo favore.

Il relativo contratto tipo viene deliberato dal Comitato di attuazione sulla base delle direttive della Giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 2 ottobre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale di Trento
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1965, registro 5, foglio 82 - Il Primo Referendario Direttore: *Monaco.*

(3844)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.